

Provincia Autonoma di Bolzano

Ripartizione Agricoltura

Ufficio Proprietà coltivatrice

Via Brennero 6

39100 Bolzano

Tel. 0471 415030

e-mail: proprietà.coltivatrice@provincia.bz.it

PEC: lweigentum.agriproprietà@pec.prov.bz.it

Internet: <https://agricoltura.provincia.bz.it>

Comunicazione del risultato

dell'elezione del comitato di amministrazione

della Frazione di

(di cui all'art. 2 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16)

Il/La sottoscritto/a sindaco del Comune di

(nome, cognome)

comunica

che in data

si è svolta l'elezione del comitato di amministrazione della

Frazione di

Di seguito sono riportate le persone in ordine dei voti ottenuti che hanno dichiarato di accettare la carica e che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità (*dichiarazione tramite allegato A*):

1. sig./sig.ra

, nato/a il

a

, con un numero di voti di

2. sig./sig.ra

, nato/a il

a

, con un numero di voti di

3. sig./sig.ra

, nato/a il

a

, con un numero di voti di

4. sig./sig.ra

, nato/a il

a

, con un numero di voti di

5. sig./sig.ra

, nato/a il

a

, con un numero di voti di

Data

Firma digitale

Allegati:

Dichiarazioni di accettazione delle sopra riportate persone elette (*allegato A*)

Allegato A

Dichiarazione di accettazione

Io, sottoscritto/a (*nome, cognome*) ,
nato/a il a e residente nella
Frazione di con indirizzo in
(*via e numero civico*) ,
dichiaro di accettare la carica di membro del comitato di amministrazione della Frazione di
, come da esito
dell'elezione svoltesi in data e dichiaro che non sussistono cause di ineleggibilità ai
sensi dell'art. 77 (2) del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige od
incompatibilità ai sensi dell'art. 79 (3) dello stesso codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige.

Dichiaro inoltre di non essere coniuge, ascendente o discendente, fratello o sorella, suocero o
suocera di primo grado, adottante o adottato, affiliante o affiliato di un altro membro del comitato di
amministrazione dei beni di uso civico.

Prendo atto, che i membri del comitato di amministrazione

- ai sensi dell'art. 66 (4) del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige non possono partecipare, pena la decadenza, ad acquisti di beni amministrati dal comitato con il sistema della trattativa privata;
- ai sensi dell'art. 1471 del codice civile non possono acquistare beni ad essi affidati nell'esercizio delle loro funzioni.

Luogo e data

Firma
(*Allegare copia della carta d'identità*)

(2) Ai sensi dell'art. 9/quarter si applicano alle elezioni delle amministrazioni dei beni di uso civico le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale vigente, in quanto applicabile. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Si riporta il testo dell'art. 77 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, intitolato ineleggibilità a consigliere comunale:

„1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

- a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;
- c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello stato;
- d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;
- f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
- g) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;
- h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale;
- i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune;
- l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.

2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.“

(3) Ai sensi dell'art. 9/quarter si applicano alle elezioni delle amministrazioni dei beni di uso civico le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale vigente, in quanto applicabile. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Si riporta il testo dell'art. 79 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, intitolato incompatibilità di cariche:

„1. Non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale:

- a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;
- b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44, ovvero ha parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 e non siano dovute in forza di una legge;
- c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;
- e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
- f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
- g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;
- i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 77;
- l) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di euro 51.645,68.

2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica agli amministratori e ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.

3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.

4. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

5. Sono inoltre incompatibili con la carica di sindaco e di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.“

(4) L'art. 9/quarter della legge provinciale 16/1980 dispone, che per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale e dalla normativa statale, si applica, in quanto compatibile, l'ordinamento elettorale e comunale vigente. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Allegato A

Dichiarazione di accettazione

Io, sottoscritto/a (*nome, cognome*) ,
nato/a il a e residente nella
Frazione di con indirizzo in
(*via e numero civico*) ,
dichiaro di accettare la carica di membro del comitato di amministrazione della Frazione di
, come da esito
dell'elezione svoltesi in data e dichiaro che non sussistono cause di ineleggibilità ai
sensi dell'art. 77 (2) del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige od
incompatibilità ai sensi dell'art. 79 (3) dello stesso codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige.

Dichiaro inoltre di non essere coniuge, ascendente o discendente, fratello o sorella, suocero o
suocera di primo grado, adottante o adottato, affiliante o affiliato di un altro membro del comitato di
amministrazione dei beni di uso civico.

Prendo atto, che i membri del comitato di amministrazione

- ai sensi dell'art. 66 (4) del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige non possono partecipare, pena la decadenza, ad acquisti di beni amministrati dal comitato con il sistema della trattativa privata;
- ai sensi dell'art. 1471 del codice civile non possono acquistare beni ad essi affidati nell'esercizio delle loro funzioni.

Luogo e data

Firma
(Allegare copia della carta d'identità)

(2) Ai sensi dell'art. 9/quarter si applicano alle elezioni delle amministrazioni dei beni di uso civico le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale vigente, in quanto applicabile. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Si riporta il testo dell'art. 77 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, intitolato ineleggibilità a consigliere comunale:

„1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

- a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;
- c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello stato;
- d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;
- f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
- g) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;
- h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale;
- i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune;
- l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.

2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.“

(3) Ai sensi dell'art. 9/quarter si applicano alle elezioni delle amministrazioni dei beni di uso civico le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale vigente, in quanto applicabile. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Si riporta il testo dell'art. 79 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, intitolato incompatibilità di cariche:

„1. Non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale:

- a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;
- b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44, ovvero ha parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 e non siano dovute in forza di una legge;
- c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;
- e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
- f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
- g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;
- i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 77;
- l) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di euro 51.645,68.

2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica agli amministratori e ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.

3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.

4. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

5. Sono inoltre incompatibili con la carica di sindaco e di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.“

(4) L'art. 9/quarter della legge provinciale 16/1980 dispone, che per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale e dalla normativa statale, si applica, in quanto compatibile, l'ordinamento elettorale e comunale vigente. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Allegato A

Dichiarazione di accettazione

Io, sottoscritto/a (*nome, cognome*) ,
nato/a il a e residente nella
Frazione di con indirizzo in
(*via e numero civico*) ,
dichiaro di accettare la carica di membro del comitato di amministrazione della Frazione di
, come da esito
dell'elezione svoltesi in data e dichiaro che non sussistono cause di ineleggibilità ai
sensi dell'art. 77 (2) del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige od
incompatibilità ai sensi dell'art. 79 (3) dello stesso codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige.

Dichiaro inoltre di non essere coniuge, ascendente o discendente, fratello o sorella, suocero o
suocera di primo grado, adottante o adottato, affiliante o affiliato di un altro membro del comitato di
amministrazione dei beni di uso civico.

Prendo atto, che i membri del comitato di amministrazione

- ai sensi dell'art. 66 (4) del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige non possono partecipare, pena la decadenza, ad acquisti di beni amministrati dal comitato con il sistema della trattativa privata;
- ai sensi dell'art. 1471 del codice civile non possono acquistare beni ad essi affidati nell'esercizio delle loro funzioni.

Luogo e data

Firma
(*Allegare copia della carta d'identità*)

(2) Ai sensi dell'art. 9/quarter si applicano alle elezioni delle amministrazioni dei beni di uso civico le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale vigente, in quanto applicabile. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Si riporta il testo dell'art. 77 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, intitolato ineleggibilità a consigliere comunale:

„1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

- a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;
- c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello stato;
- d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;
- f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
- g) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;
- h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale;
- i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune;
- l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.

2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.“

(3) Ai sensi dell'art. 9/quarter si applicano alle elezioni delle amministrazioni dei beni di uso civico le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale vigente, in quanto applicabile. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Si riporta il testo dell'art. 79 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, intitolato incompatibilità di cariche:

„1. Non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale:

- a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;
- b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44, ovvero ha parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 e non siano dovute in forza di una legge;
- c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;
- e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
- f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
- g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;
- i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 77;
- l) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di euro 51.645,68.

2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica agli amministratori e ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.

3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.

4. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

5. Sono inoltre incompatibili con la carica di sindaco e di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.“

(4) L'art. 9/quarter della legge provinciale 16/1980 dispone, che per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale e dalla normativa statale, si applica, in quanto compatibile, l'ordinamento elettorale e comunale vigente. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Allegato A

Dichiarazione di accettazione

Io, sottoscritto/a (*nome, cognome*) ,
nato/a il a e residente nella
Frazione di con indirizzo in
(*via e numero civico*) ,
dichiaro di accettare la carica di membro del comitato di amministrazione della Frazione di
, come da esito
dell'elezione svoltesi in data e dichiaro che non sussistono cause di ineleggibilità ai
sensi dell'art. 77 (2) del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige od
incompatibilità ai sensi dell'art. 79 (3) dello stesso codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige.

Dichiaro inoltre di non essere coniuge, ascendente o discendente, fratello o sorella, suocero o
suocera di primo grado, adottante o adottato, affiliante o affiliato di un altro membro del comitato di
amministrazione dei beni di uso civico.

Prendo atto, che i membri del comitato di amministrazione

- ai sensi dell'art. 66 (4) del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige non possono partecipare, pena la decadenza, ad acquisti di beni amministrati dal comitato con il sistema della trattativa privata;
- ai sensi dell'art. 1471 del codice civile non possono acquistare beni ad essi affidati nell'esercizio delle loro funzioni.

Luogo e data

Firma
(*Allegare copia della carta d'identità*)

(2) Ai sensi dell'art. 9/quarter si applicano alle elezioni delle amministrazioni dei beni di uso civico le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale vigente, in quanto applicabile. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Si riporta il testo dell'art. 77 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, intitolato ineleleggibilità a consigliere comunale:

„1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

- a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;
- c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello stato;
- d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;
- f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
- g) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;
- h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale;
- i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune;
- l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.

2. Le cause di ineleleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.“

(3) Ai sensi dell'art. 9/quarter si applicano alle elezioni delle amministrazioni dei beni di uso civico le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale vigente, in quanto applicabile. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Si riporta il testo dell'art. 79 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, intitolato incompatibilità di cariche:

„1. Non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale:

- a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;
- b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44, ovvero ha parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 e non siano dovute in forza di una legge;
- c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;
- e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
- f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
- g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;
- i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleleggibilità prevista nell'articolo 77;
- l) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di euro 51.645,68.

2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica agli amministratori e ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.

3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.

4. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

5. Sono inoltre incompatibili con la carica di sindaco e di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.“

(4) L'art. 9/quarter della legge provinciale 16/1980 dispone, che per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale e dalla normativa statale, si applica, in quanto compatibile, l'ordinamento elettorale e comunale vigente. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Allegato A

Dichiarazione di accettazione

Io, sottoscritto/a (*nome, cognome*) ,
nato/a il a e residente nella
Frazione di con indirizzo in
(*via e numero civico*) ,
dichiaro di accettare la carica di membro del comitato di amministrazione della Frazione di
, come da esito
dell'elezione svoltesi in data e dichiaro che non sussistono cause di ineleggibilità ai
sensi dell'art. 77 (2) del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige od
incompatibilità ai sensi dell'art. 79 (3) dello stesso codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige.

Dichiaro inoltre di non essere coniuge, ascendente o discendente, fratello o sorella, suocero o
suocera di primo grado, adottante o adottato, affiliante o affiliato di un altro membro del comitato di
amministrazione dei beni di uso civico.

Prendo atto, che i membri del comitato di amministrazione

- ai sensi dell'art. 66 (4) del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige non possono partecipare, pena la decadenza, ad acquisti di beni amministrati dal comitato con il sistema della trattativa privata;
- ai sensi dell'art. 1471 del codice civile non possono acquistare beni ad essi affidati nell'esercizio delle loro funzioni.

Luogo e data

Firma
(*Allegare copia della carta d'identità*)

(2) Ai sensi dell'art. 9/quarter si applicano alle elezioni delle amministrazioni dei beni di uso civico le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale vigente, in quanto applicabile. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Si riporta il testo dell'art. 77 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, intitolato ineleggibilità a consigliere comunale:

„1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

- a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;
- c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello stato;
- d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;
- f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
- g) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;
- h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale;
- i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune;
- l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.

2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.“

(3) Ai sensi dell'art. 9/quarter si applicano alle elezioni delle amministrazioni dei beni di uso civico le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale vigente, in quanto applicabile. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Si riporta il testo dell'art. 79 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, intitolato incompatibilità di cariche:

„1. Non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale:

- a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;
- b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44, ovvero ha parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 e non siano dovute in forza di una legge;
- c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;
- e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
- f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
- g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;
- i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 77;
- l) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di euro 51.645,68.

2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica agli amministratori e ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.

3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.

4. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

5. Sono inoltre incompatibili con la carica di sindaco e di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.“

(4) L'art. 9/quarter della legge provinciale 16/1980 dispone, che per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale e dalla normativa statale, si applica, in quanto compatibile, l'ordinamento elettorale e comunale vigente. Le disposizioni dell'ordinamento elettorale e comunale sono state raccolte con legge regionale del 03.05.2018, n. 2, nel codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modificate con legge regionale del 08.08.2018, n. 6.

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso Piazza Silvius Magnago 1, Palazzo 1, 39100 Bolzano,
e-mail: direzione generale@provincia.bz.it PEC: generaldirektion.direzione generale@pec.prov.bz.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i seguenti:
e-mail: rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it

Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell'Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alla legge provinciale 16/1980. Preposto/a al trattamento dei dati è il Direttore/la Direttrice pro tempore del Dipartimento/Ripartizione 31 Agricoltura presso la sede dello/della stesso/a. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati:

- Amministrazione comunale territorialmente competente

per gli adempimenti degli obblighi di legge nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico dell'Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell'Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati personali al di fuori dell'Unione Europea e i Paesi dell'Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), senza le adeguate garanzie previste al capo V del regolamento. I destinatari dei dati di cui sopra svolgono la funzione di responsabile esterno del trattamento dei dati. Oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

Trasferimenti di dati: Non si effettuano ulteriori trasferimenti dei dati.

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa. I provvedimenti amministrativi saranno conservati per i tempi previsti nelle rispettive linee guida di scarto approvate.

Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

La richiesta è disponibile alla seguente pagina web:

<http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp>

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.